



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il giorno 02 luglio 2024, presso la sede della FIDAF in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, alle ore 11:30, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente, Avv. Ottorino Giugni, componente, Avv. Marco Bernardini, Componente.

Sono presenti, altresì, l'Avv. Edoardo Grosso in rappresentanza della S.S.D. Pirates 1984, l'Avv. Matteo Annunziata in rappresentanza della ASD American Football Team Modena ed il Segretario della Corte Sportiva di Appello, Dott. Filippo Pepi.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Grosso che ha presentato reclamo in data 28 giugno 2024, avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF, emessa e pubblicata in data 26 giugno 2024, con cui venivano disposte le seguenti sanzioni:

- a) la sconfitta per 0/8;
- b) la trasmissione della segnalazione alla Procura Federale.

L'Avv. Grosso si riporta alla memoria difensiva presentata ed ai documenti alla stessa allegati, insiste chiedendo che la sentenza venga riformulata, dal momento che la CONADEIP organizza tornei sportivi di natura ludica e non offre vera e propria formazione; CONADEIP è organo che organizza tornei di natura ludica universitaria, non offre formazione tecnica equiparabile a quella della Federazione Messicana; del resto, altrimenti, il concetto di formazione sarebbe troppo ampio; l'Avv. Grosso si richiama anche al principio del legittimo affidamento; ritiene che l'istanza prodotta dalla controparte sia infondata, come da documentazione trasmessa al momento del tesseramento con dichiarazione della Federazione Messicana attestante che l'atleta non è stato tesserato. L'atleta è in Italia per ricongiungimento familiare per assistere i genitori disabili; l'avv. Grosso dunque ritiene che uno sbarramento alla pratica dello sport sia da valutare e si riserva di segnalare l'accaduto alla Commissione Europea.

In merito al contenuto della difesa avversaria eccepisce che il rito introdotto è corretto dal momento che il petitum è lo status dell'atleta. Al contrario vi sarebbe una limitazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, che sarebbe stato pregiudicato.

L'Avvocato chiede pertanto che la sentenza di primo grado venga riformata, richiamandosi alle conclusioni formulate nel ricorso.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Annunziata che, nel merito, ribadisce quanto già evidenziato in primo grado davanti al Giudice; l'atleta di cui si discute è atleta che ha avviato la sua formazione in territorio straniero; il Regolamento Organico non specifica che la formazione degli atleti debba essere qualificata; sottolinea inoltre che la CONADEIP risulta essere un'associazione affiliata alla Federazione Messicana e deposita documento del sito ufficiale della Federazione che lo dimostra, peraltro già depositato telematicamente; CONADEIP promuove l'attività sportiva e la formazione alla stessa stregua dei nostri Enti di Promozione Sportiva. L'avv. Annunziata insiste sottolineando che il RO non specifica il tipo di formazione e ritiene che l'atleta debba essere

considerato di Scuola Straniera. In merito al rito, rileva che il petitem, a suo avviso, non è lo status dell'atleta ma l'omologazione del risultato con ogni conseguenza sul rito introdotto. Sull'avvenuto tesseramento dell'atleta prende atto della dichiarazione della controparte ma non entra nel merito, nonostante quanto dichiarato dalla Federazione Messicana. Conclude specificando che resta responsabile la Società per quanto dichiarato in fase di tesseramento; ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo e chiede che venga confermata.

Il Collegio si riunisce in camera di consiglio e valutati attentamente gli atti ed i documenti, all'unanimità dei suoi componenti, così dispone


PQM

la Corte Sportiva d'appello rigetta il ricorso presentato da S.S.D Pirates 1984 s.r.l. e conferma la sentenza del Giudice Sportivo.

Il Collegio si riserva il deposito delle motivazioni a termini di regolamento.

Si dispone l'incameramento della tassa ricorso.

Così deciso in Roma, 02 luglio 2024



Avv. Paola di Vincenzo,
Presidente



Avv. Ottorino Giugni,
Componente



Avv. Marco Bernardini
Componente



la CORTE SPORTIVA d'APPELLO

composta dai Signori

Avv. Paola Di Vincenzo – Presidente

Avv. Ottorino Giugni – Componente

Avv. Marco Bernardini – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento avente ad oggetto il Reclamo ex art. 57, co. 1°, Regolamento di Giustizia FIDAF, presentato dalla Soc. S.S.D. Pirates 1984, con gli Avvocati Christian Puggioni ed Edoardo Grosso, avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF emessa e pubblicata in data 26 giugno 2024, con cui venivano disposte le seguenti sanzioni: a) partita persa con il punteggio per 0/8.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28 giugno 2024, la S.S.D. Pirates 1984 ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo FIDAF, emessa e pubblicata in data 26 giugno 2024, con cui si irrogava la già riportata sanzione deducendo, in fatto e diritto, le motivazioni a sostegno della propria domanda.

Si è ritualmente costituita la ASD American Football Team Modena con l'Avv. Matteo Annunziata – resistente – che ha contestato la posizione formale e sostanziale della reclamante per le motivazioni dispiagate nella memoria ed ha chiesto il rigetto della domanda.

In data 2 luglio 2024, si è riunita al Corte Sportiva d'Appello in Camera di Consiglio, per la decisione sul reclamo *de quo*. Sono altresì comparsi l'Avvocato Grosso, per il reclamante, e l'Avv. Annunziata per la resistente che sono stati uditi, come da verbale reso in udienza, e che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

Al termine della discussione, il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio ed ha pronunciato il rituale dispositivo riservando le motivazioni a termini di regolamento.

La Corte Sportiva d'Appello, dunque, così di seguito rende i

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la Corte ritiene di dover rilevare che l'eccezione dispiagata nella memoria di costituzione della Soc. ASD American Football Team Modena, di "*Inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per tardività ai sensi dell'art. 58*" del Reg. Giust. FIDAF, sia infondata e che debba dunque essere disattesa: l'art. 58, infatti, attiene al procedimento speciale avverso l'omologazione dei risultati da incardinarsi, in prima istanza, dinanzi al Giudice Sportivo.

FIDAF – Federazione Italiana di American Football

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis 15 -00135 Roma

Codice Fiscale/P.Iva: 05104940829 - e-mail: info@fidaf.org



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Premesso ciò – che dunque il reclamo è stato correttamente introdotto ex art. 57, Reg. Giust – ai fini della decisione, è necessario determinare se l'atleta Davide Urile Baca Ugalde, alla luce della vigente/attuale normativa FIDAF, possa considerarsi di scuola straniera oppure se, come affermato da parte reclamante, non sia tale.

In particolare, come noto, il Regolamento Organico, al suo art. 27, rubricato “*Atleti di scuola italiana o straniera*” - 1° co., dispone testualmente che: “*sono considerati atleti di scuola straniera: tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, abbiano iniziato il loro percorso formativo al di fuori dell'Italia.*”.

Inoltre, sarà necessario fare anche riferimento alle Norme Attuative del Campionato FIDAF – IFL2 – Seconda Divisione 2024, che vietano di utilizzare gli atleti di scuola straniera in detti campionati.

Così dunque individuato il *thema decidendum* e richiamato il tessuto normativo di riferimento, la Corte rileva quanto segue.

Orbene, da quanto in atti, come correttamente valutato dal Giudice sportivo, emerge che l'atleta Davide Urile Baca Ugalde ha giocato in Messico sin dall'anno 2018, con la squadra Tigres Blancos dell'Università Messicana, disputando il Campionato Conferencia CONADEIP.

La CONADEIP è un'Associazione affiliata alla Federazione messicana di Football americano.

Pertanto, non si può condividere l'affermazione di parte ricorrente che detta CONADEIP : “*organizza tornei sportivi di natura ludica e non offre vera e propria formazione; non offre formazione tecnica equiparabile a quella della Federazione messicana*”. Si sottolinea che già tale affermazione è contraddittoria, in quanto si riconosce che l'atleta ha praticato un'attività specifica in questa disciplina sportiva, precisando semplicemente che non si ritiene abbia avuto una “*formazione tecnica equiparabile*” a quella federale.

Inoltre, si aggiunge che è irrilevante l'affermazione di parte ricorrente, che quest'appartenenza non fosse emersa dalla dichiarazione resa dall'atleta nonché dai documenti in suo possesso. Infatti, era certamente onere della Società verificare che la documentazione trasmessa corrispondesse alla situazione sostanziale sottostante (dette notizie sono state facilmente “reperite” attraverso una semplice ricerca su internet e sui cd.: canali “social”, anche dalla stessa Corte Sportiva d'Appello).

Parimenti irrilevante, sempre ai fini del decidere, è l'affermazione del reclamante che: “*l'atleta è in Italia per ricongiungimento familiare per assistere i genitori disabili*”, con la conseguenza che impedire allo stesso di partecipare al campionato in questione, sarebbe “*uno sbarramento alla pratica dello sport*”.

L'affermazione *de qua*, infatti, tenendo conto della vigente/attuale normativa di riferimento, è inconferente alla fattispecie che ci occupa e cioè, si ripete, valutare se si possa ritenere che l'atleta Davide Urile Baca Ugalde abbia iniziato la sua formazione all'estero.

Per chiarezza, si vuole aggiungere che non vi è affatto nella normativa federale uno “*sbarramento alla pratica dello sport*”, semplicemente si consente all'atleta di scuola straniera la partecipazione ad altri campionati e non già a quello in questione.

Del resto, tale preclusione si armonizza con la *ratio* della norma che disciplina il campionato IFL2 – Seconda Divisione a fondamento della quale si deve rinvenire la tutela dei “vivai” italiani, anche alla luce dell’elevato costo dell’atleta di scuola straniera che dunque potrebbe essere appannaggio esclusivo di società più ricche, con conseguente creazione di disparità *ab origine* nelle formazioni, in violazione delle più elementari normative di correttezza e lealtà. L’impossibilità di accedere all’atleta di scuola straniera, favorisce così anche l’atleta più giovane e forse meno esperto che, attesa la riduzione della rosa cui attingere, ha più probabilità dunque di essere inserito nella formazione.

Il ricorso, quindi, è infondato perché l’atleta Davide Urile Baca Ugalde è da considerarsi di scuola straniera e la domanda dunque – per le suddette motivazioni – deve essere rigettata, come da dispositivo.

Tutto quanto sopra premesso in fatto ed in diritto, la Corte Sportiva d’Appello, all’unanimità dei suoi componenti, riunitasi in Camera di Consiglio, riservato a termini di regolamento il deposito delle motivazioni, così dispone

PQM

la Corte Sportiva d’appello, rigetta il ricorso presentato da S.S.D. Pirates 1984 e conferma la sentenza del Giudice sportivo.

Si dispone l’incameramento della tassa ricorso.

Così deciso in Roma, 2/11 luglio 2024

Avv. Paola di Vincenzo,
Presidente

Avv. Ottorino Giugni,
Componente

Avv. Marco Bernardini,
Componente